COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DETERMINAZIONE N. 25 **DEL** 13/01/2021

REGISTRO GENERALE N. 66 **DEL** 09-02-2021

OGGETTO: Impegno di spesa per rimborso spese legali all'Ing. Santi Moschetti.

PREMESSO che l'ing. Moschetti Santo nato a Raddusa (CT) il 20/09/1964 ed ivi e residente a Raddusa in via Torino n. 1, ex Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune di Raddusa è stato indagato nel procedimento Penale n. 2130/2006 R.G.N.R. e R.G. 3319 Trib. per rispondere del reato di cui all'art. 314 c.p. (peculato);

CHE il predetto procedimento penale è stato definito con sentenza n. 2639/07 emessa dal Tribunale di Catania con la formula "*assolve Moschetti Santi dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste*";

CHE MOSCHETTI Santi ha sollecitato con diverse note che si sono succedute nel tempo (nota prot. 002950 del 18.03.2008; nota prot. 4332 del 02/05/2018) il rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale di che trattasi, a seguito di fatti ritenuti di rilevo penale connessi all'espletamento delle sue funzioni e contestualmente allegava la seguente documentazione:

1) copia della Sentenza n. 2639/07 emessa dal Tribunale di Catania con cui è stato MOSCHETTI Santi è stato assolto del reato ascrittogli perché il fatto non sussiste
2) copia della Fattura n.1 del 29/01/2008 emessa dall'Avv. Antonino Anzalone dell'importo di € 4.398,74 relativa all'attività espletata per la difesa dell'Ing. Santi Moschetti, nel procedimento penale R.G.N.R. n. 2130/06 e n.3319/06 Trib. ;

RICHIAMATO l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale che così recita: " *l'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;*

CONSIDERATO che la superiore disposizione di legge è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da dipendenti e/o amministratori locali devono sussistere i seguenti requisiti:
a) che il procedimento penale in cui è implicato il funzionario è stato aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo o meglio ancora "*l'imputazione deve riguardare un'attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell'ente* "(cfr. T.**A.R. Lombardia n.2211/2018);**

b) l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di

difesa sostenute da un dipendente per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a condizione che il dipendente abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (cfr. **Corte di Cassazione n.27674/2018);**
c) assenza di dolo o colpa grave**;**
c) l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputato è costituita dalla circostanza che l'imputato sia assolto sia con formula liberatoria piena che con decreto di archiviazione (cfr. **Consiglio di Stato Sez. VI sentenza 2.8.2004 n.5367);**

PRESO ATTO che **la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio** – con **sentenza 13 luglio 2009 n.1356** ha ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un ente locale, assolti in un giudizio penale anche *ex post* e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'ente e l'amministratore per la scelta dell'avvocato;

PRESO ATTO, pertanto, che nella fattispecie *de quo,* ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dall'Ing. Santi Moschetti in considerazione al fatto che:
- il procedimento penale in questione è stato promosso in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Raddusa come si evince dagli atti processuali;
- la difesa nel giudizio penale de quo del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;
- non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente;
- che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con Sentenza n. 2639/07 con la formula di assoluzione piena "*perché il fatto non sussiste*" ;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- il Regolamento degli Uffici e Servizi
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n.25 del 28/10/2019 con la quale si è provveduto all'approvazione del Bilancio Annuale 2019 ed il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

VISTI
- l'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina le funzioni e responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;
- l'art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la determina del Sindaco n. 46 del 31/12/2020 di nomina di titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della Sentenza n.2639/07 resa dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2130/06 e n. 3319/06 che ha assolto Moschetti Santi dal reato ascrittogli perché il fatto non sussista;
DARE ATTO, inoltre, che sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per disporsi il rimborso delle spese legali sostenute dall'ing. Santi Moschetti, nel giudizio penale di che trattasi, per l' importo complessivo di € 4.398,74;

1. **Di impegnare** la complessiva somma di € 4.398,74 per il rimborso delle spese legali sostenute dall'ex dipendete Ing. Santi MOSCHETTI al cap. 1058 bilancio pluriennale 2019/2021 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro Aggregato 03 codice n. U.1.03.02.11.006;

2. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

4. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, a sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. **Di trasmettere** la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Capo Area
(Sig. Giuseppe Cunsolo)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 24/2021
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Raddusa, lì _____
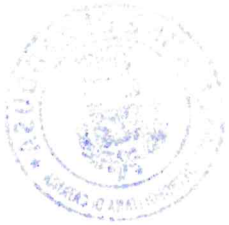
IL Responsabile dell'Area finanziaria
(Dott. Luciano Frazzetto)